**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Monza,

**TRA**

Il Comune di Monza, C.F. 02030880153 in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale di Monza e in qualità di Comune Capofila dell'Accordo di collaborazione per l'accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione di servizi a favore di minori o alunni certificati o con disabilità sensoriale" in nome e per conto dei Comuni degli Ambiti Territoriali di Seregno, Carate Brianza e Monza, nella persona della Responsabile dell'Ufficio di Piano Dott. Matteo Castelli nato a _____ il _____domiciliato per l'atto presso la sede comunale in Monza P.zza Trento e Trieste

**E**

_____, d'ora in poi denominata anche accreditata o gestore, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____ nella persona del legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica presso _____

**PREMESSO**

Premesso:

- che con deliberazione comunale n. 206 dell' 11 giugno 2026 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra gli Ambiti Territoriali di Monza, Seregno e Carate Brianza per la gestione congiunta dell'accreditamento dei servizi di assistenza educativa scolastica, assistenza alla comunicazione e assistenza educativa domiciliare a favore di minori e alunni con disabilità;
- che l'Accordo di collaborazione per l'accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione di servizi a favore di minori o alunni certificati o con disabilità sensoriale", stipulato tra gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali di Seregno, Carate Brianza e Monza, incarica l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Monza

di provvedere all'indizione del bando di accreditamento, alla costituzione e alla gestione dell'Albo degli operatori accreditati con valenza sovra-Ambiti;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Recepimento dell'accreditamento**

Il Comune di Monza in nome e per conto degli Uffici di Piano degli Ambiti di Carate Brianza e Seregno, in virtù dell'"Accordo di collaborazione per la gestione dell'accreditamento dei servizi di assistenza educativa scolastica, assistenza alla comunicazione ed assistenza educativa domiciliare per minori o alunni con disabilità" di cui in premessa, dopo aver accertato la sussistenza degli standard quali - quantitativi, accredita quale fornitore per il/ servizio/i di:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

per i minori frequentanti le scuole ubicate nel territorio di:

_____

_____

con sede a in _____ via _____, di seguito denominato gestore.

**Art. 2 - Effetti dell'accreditamento**

Il riconoscimento dell'accreditamento comporta l'iscrizione nell'Albo territoriale sovra Ambiti dei soggetti abilitati ad erogare i servizi indicati all'art. 1 nei Comuni degli Ambiti di Monza, Seregno e Carate Brianza.

I Comuni si impegnano a promuovere, nei modi che riterranno più opportuni, i/il servizi/o erogati dal gestore, indicandolo ai possibili utenti quale fornitore qualificato dei servizi accreditati.

L'accreditamento non fa costituire con i Comuni alcun rapporto contrattuale o patrimoniale, salvo l'obbligazione conseguente al voucher erogato a favore dell'utenza come previsto dal successivo art. 5.

**Art. 3 - Modalità di erogazione della prestazione**

In virtù dell'accreditamento, il gestore si obbliga a fornire i/il servizi/o senza discriminazione alcuna nei confronti dell'utenza. In particolare, il medesimo assume impegno di privilegiare nella scelta degli utenti, quelli beneficiari di voucher comunale.

Laddove previsto dalla normativa, il gestore assume il P.E.I. (progetto educativo individuale) quale strumento di fornitura dei/l servizi/o al singolo utente.

Per gli utenti beneficiari di voucher comunale, il gestore si obbliga a realizzare anche il "progetto di utilizzo del voucher" (P.U.V.) così come predisposto o autorizzato dal servizio sociale comunale. Il singolo voucher corrisponde ad un'ora di prestazione diretta ed ha il valore di cui all'art. 4.

**Art. 4 - Corrispettivi del servizio**

La tariffa oraria di ciascun servizio offerto è fissata in € 26,00 (IVA inclusa).

È previsto l'adeguamento annuale del valore del voucher all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo all'anno precedente e calcolato sul periodo luglio/luglio, su richiesta del singolo soggetto pattante.

È altresì prevista la revisione dei prezzi in caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative Sociali, al fine di garantire l'equilibrio economico delle prestazioni, nei limiti e secondo le modalità che saranno definite dalle parti.

Il Comune resta estraneo ad ogni rapporto di debito/credito tra il gestore ed il singolo utente, ad eccezione di quanto dovuto a norma del successivo art. 5.

**Art. 5 - Contribuzione comunale**

I Comuni, ove lo ritengano necessario, concedono voucher per consentire il pagamento del corrispettivo dovuto al gestore per il servizio fornito.

L'importo fissato dal voucher, a parziale o integrale pagamento del corrispettivo dovuto dall'utente interessato, è versato direttamente dal Comune concedente il voucher, in nome e per conto del beneficiario.

L'obbligo s'intende assunto limitatamente agli utenti per i quali il Comune ha dato comunicazione preventiva al gestore del progetto di utilizzo del voucher con indicazione del periodo e della misura del corrispettivo.

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate o al termine della prestazione se di durata inferiore al mese a seguito di presentazione di fattura elettronica e sarà eseguito entro trenta giorni dalla scadenza della rata, dopo la verifica da parte del Comune fruitore dell'importo effettivamente dovuto per le prestazioni utilizzate dall'utente.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010.

**Art. 6 - Verifiche e vigilanza**

Gli Uffici di Piano di Monza, Seregno e Carate Brianza ed i singoli Comuni si riservano di esercitare il proprio potere di vigilanza sul servizio fornito dal gestore al fine di verificare la conformità delle attività

svolte rispetto a quanto indicato nel progetto presentato per l'accreditamento ed agli standard quali quantitativi fissati.

Tali verifiche potranno essere effettuate senza preavviso e potranno riguardare sia informazioni da richiedere direttamente al personale addetto al servizio, che la produzione di documentazione a carico del gestore.

Fatta salva la possibilità di rilevazione autonoma della *customer satisfaction* da parte degli Uffici di Piano e dei Comuni utilizzatori, l'accreditato che abbia espletato servizi nell'anno scolastico è obbligato a effettuare un'indagine annuale di soddisfazione del servizio da parte delle famiglie che ne abbiano usufruito ed a trasmetterne copia degli esiti ai Comuni e all'Ufficio di Piano interessati.

L'impresa deve dare comunicazione all'Ufficio di Piano di Monza della lista dei Comuni ove è chiamata ad erogare le proprie prestazioni. A tal fine, si impegna ad informare il medesimo Ufficio di Piano dell'avvio e della chiusura dell'attività in ciascun Comune.

**Art. 7 - Durata dell'accreditamento**

L'accreditamento avrà durata dalla data di stipula del presente patto al 31.08.2029 o fino a quando non verranno meno in capo al gestore i requisiti oggettivi e soggettivi che avevano dato luogo all'accreditamento. In tal caso il gestore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano di Monza ogni mutamento dei predetti requisiti.

La stessa efficacia dell'accreditamento viene meno decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore di modifiche sostanziali degli standard quali - quantitativi fissati dall'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano ed i Comuni si obbligano a dare tempestiva comunicazione al gestore dell'eventuale mutamento dei predetti standard in modo da permettere l'adeguamento.

**Art. 8 – Responsabilità**

L'accreditato si obbliga a sollevare i Comuni dell'Ambito e gli Uffici di Piano da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

L'accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 3.000.000,00.

L'accreditato è, inoltre, sempre responsabile, sia verso i Comuni dell'Ambito che verso gli Uffici di Piano, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai Comuni o a terzi.

**Art. 9 – Norme sulla privacy**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni dell'Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

**Art. 10 – Penalità**

In caso di inadempienza agli obblighi assunti dall'Ente Accreditato in ordine alla qualità, quantità e tipologia del servizio, ritenute lievi e non tali da dar luogo alla radiazione dall'Albo, il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Monza, in base alle rilevazioni istruite dai singoli Comuni, previa contestazione, applicherà una sanzione di importo variabile da un minimo di € 50,00 a un massimo di €1.000,00 in base alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

L'Ufficio di Piano potrà procedere ad applicare le sanzioni autorizzando i singoli Comuni a trattenere gli importi dalle fatture non ancora liquidate previa contestazione motivata all'accreditato.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni nel corso del periodo di validità della presente convenzione, oltre ad applicare le penalità sopra previste, l'Ufficio di Piano dichiarerà la radiazione dall'Albo degli Enti Accreditati per l'erogazione dei voucher, con semplice preavviso scritto, salvo ogni eventuale azione nei confronti della ditta.

Parimenti, la cancellazione è decretata in caso di rifiuto dell'incarico reiterato per tre volte durante la vigenza dell'iscrizione all'Albo.

La cancellazione dall'albo comporta, in ogni caso, il divieto di ripresentazione della domanda di accreditamento e l'inibizione di una nuova iscrizione all'Albo per due anni.

**Art. 11 - Controversie**

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Monza.

**Art. 12 - Clausole finali**

Per quanto non previsto nel presente patto si fa riferimento:

1. a quanto contenuto nel bando per l'accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione, mediante titoli sociali, Accreditamento di soggetti professionali per l'erogazione, mediante titoli sociali, di servizi a favore di minori o alunni certificati o con disabilità sensoriale;
2. agli standards quali-quantitativi allegati al bando di accreditamento;
3. a quanto offerto dalla gestore in sede di accreditamento;
4. alle norme statali e regionali in materia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le relative spese fanno carico a chi ha provocato, col proprio atteggiamento, tale necessità.

| | |
|---|---|
| Per il Comune di Monza Comune capofila dell'Ambito di Monza e dell'Accordo con gli Ambiti di Carate Brianza e Seregno | Per l'Ente Accreditato |
| Il Responsabile dell'Ufficio di Piano<br>Dott. Matteo Castelli | Il legale Rappresentante |
| _____ | _____ |